



N° PAP-00412-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 06/04/2017 al 21/04/2017

L'incaricato della pubblicazione  
MARCELLO RIZZI

## CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 16 marzo 2017

OGGETTO: Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2017.

Il Consiglio comunale, il giorno 16 marzo 2017, con inizio alle ore 17.40, si è riunito in seduta straordinaria di seconda convocazione nella sede dell'Ente, nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
SUMMA Vito (Sindaco - Presidente)	X		PACE Antonio		X
BOCHICCHIO Antonio	X		PACE Carla	X	
BOCHICCHIO Benedetta	X		PACE Domenico	X	
D'ANDREA Anna	X		POSSIDENTE Domenicantonio	X	
D'ANDREA Federica		X	RAIMONDI Roberta	X	
GENOINO Antonella	X		ROMANIELLO Mariangela	X	
LORUSSO Vito	X		SANTORO Ivan Vito	X	
LUCIA Vito	X		SUMMA Angelo	X	
MOLLICA Francesca	X				

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rosa.

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Sindaco, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITA la relazione dell'Assessore al bilancio, gli interventi dei consiglieri Lorusso, Pace Domenico, Santoro, e le repliche dell'assessore Lucia e del Sindaco, riportati integralmente nella trascrizione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 8 adottata in questa stessa seduta del 16 marzo 2017;

VISTI i pareri resi sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;

VISTO il parere del revisore dei conti dell'ente;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Pace Domenico, D'Andrea Anna, Lorusso Vito), nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie imponibili per le quali l'imposta risulta ancora applicabile, nelle misure di seguito indicate:

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2,5 per mille

2. di non prevedere ulteriori detrazioni, riduzioni ed esenzioni, fatta eccezione per quelle introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

3. di demandare al funzionario designato quale responsabile della TASI gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco,

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Pace Domenico, D'Andrea Anna, Lorusso Vito), nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI AVIGLIANO  
(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2017.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Premesso** che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da una componente di natura patrimoniale (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Viste** le disposizioni contenute nei commi dal 669 al 703 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013 che i disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Considerato** che con la legge 208/2015 (cd legge di stabilità per il 2016) sono state introdotte alcune disposizioni che modificano la disciplina dettata in materia di TASI dall'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, tra le quali:

- a) la modifica dell'art.1, co. 639 della Legge 147/2013 nell'ottica di escludere dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

**Considerato** che il comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge di bilancio 2017, dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (...)”*;

**Considerato** inoltre che il comma 28 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett.b) della legge di bilancio 2017, mantiene ferma, per l'anno 2017, limitatamente

agli immobili non esentati dalla legge 208/2015, la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, ove tale maggiorazione sia stata applicata anche nell'anno 2016;

**Dato atto** che le aliquote TASI relative all'annualità 2016, approvate dal Consiglio comunale con atto n. 11/2016, non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;

**Ritenuto** pertanto di dover confermare, per l'anno 2017, in ottemperanza alla normativa attualmente vigente, le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie non escluse dall'applicazione dell'imposta;

**Dato atto** che il tributo TASI è destinato alla copertura di servizi indivisibili che possono essere individuati in attività, prestazioni, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività senza che si possa quantificare il maggiore o minore beneficio individuale e i cui costi sono previsti nel bilancio e determinati nel seguente modo:

servizio indivisibile	2017	2018	2019
manutenzione e gestione del patrimonio comunale	100.145,70	112.884,83	111.967,47
polizia locale	313.900,67	321.255,91	321.213,32
viabilità e circolazione stradale	120.154,51	81.491,23	79.480,70
illuminazione pubblica	385.327,80	380.220,62	379.026,27
<b>totale</b>	<b>919.528,68</b>	<b>895.852,59</b>	<b>891.687,76</b>
<b>gettito TASI previsto</b>	<b>355.451,35</b>	<b>355.451,35</b>	<b>355.451,35</b>
<b>tasso percentuale di copertura dei servizi indivisibili</b>	<b>38,66</b>	<b>39,68</b>	<b>39,86</b>

**Richiamato** l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

**Visto** in particolare il comma 683 dell' articolo 1 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (...), le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Preso atto** che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha abrogato l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**Verificato** che la competenza per la determinazione dell'aliquota della TASI è attribuita al consiglio comunale dall'art. 1, commi 676 e 677, della legge 147/2013 citata;

si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente

## DELIBERAZIONE

con la quale si stabilisce

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 per le fattispecie imponibili per le quali l'imposta risulta ancora applicabile nelle misure di seguito indicate:

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2,5 per mille

2) di non prevedere ulteriori detrazioni, riduzioni ed esenzioni, fatta eccezione per quelle introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

3) di demandare al funzionario designato quale responsabile della TASI gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

4) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti richiamati al precedente punto n. 3.

Il Responsabile del settore

dott.ssa Rosa Pace

**F.to**

L'Assessore

Avv. Vito Lucia

**F.to**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)  
**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio

Avigliano, 23/02/2017

**F.to**

Dott.ssa Rosa Pace

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)  
**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio finanziario

Avigliano, 23/02/2017

**F.to**

Dott.ssa Rosa Pace

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

**F.to**

Vito Summa

Il Segretario comunale

**F.to**

Pietro Rosa

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 6 aprile 2017..

Avigliano, 6 aprile 2017

L'addetto all'albo

**F.to**

Marcello Rizzi

---

### RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale attesta la presente deliberazione è diventata esecutiva il 6 aprile 2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Avigliano, 6 aprile 2017

Il Segretario Generale

**F.to**

dott. Pietro Rosa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Avigliano, 6 aprile 2017



Il Segretario Generale

dott. Pietro Rosa